

Corso di formazione e aggiornamento per gestori della crisi da sovraindebitamento

La funzione ausiliaria del Gestore della crisi O.C.C. nei confronti del Giudice (CCII)

Avv. Francesca Monica Cocco

«Introduzione»

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 (CCII).

Il CCII abroga tanto la legge fallimentare, quanto la L. n. 3/2012 (legge che ha introdotto, nel nostro ordinamento, la composizione della crisi da sovraindebitamento) e dunque

ad oggi, abbiamo un **codice unico** che tratta la materia concorsuale e liquidatoria sia per i soggetti sopra soglia (c.d. fallibili), sia per i soggetti sotto soglia (c.d. non fallibili).

«Introduzione»

Gli organismi di composizione della crisi per sovraindebitamento vengono contemplati per la prima volta dall'art. 15 della L. n. 3 del 2012, in maniera del tutto inedita nell'ordinamento ed il loro **ruolo centrale** è rimasto pressoché **immutato** nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Tanto la L. n. 3/2012, quanto il CCII, non regolano compiutamente la disciplina degli OCC, se non definendoli come

“enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità”,

svolgenti **“compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento”**.

«Introduzione»

La disciplina relativa agli O.C.C. è contenuta invece nel **D.M. 24 settembre 2014 n. 202** *“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”*,

il quale stabilisce l’istituzione di un apposito **registro** – tenuto presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – di tali enti, destinati *“all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”*.

Altresì, il D.M. n. 202/2014 stabilisce **i requisiti e le modalità** di iscrizione da parte degli O.C.C. al predetto registro presso il Ministero della Giustizia, **la formazione dell’elenco degli O.C.C. iscritti** e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione degli O.C.C. dal registro, **gli obblighi dell’O.C.C.** e del **singolo gestore della crisi**, nonché la determinazione dei **compensi** e dei rimborsi spese spettanti agli O.C.C., a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

«Introduzione»

All'interno dei singoli O.C.C., naturalmente, vi è **l'elenco vero e proprio dei gestori della crisi**, ovvero dei professionisti che, sotto il profilo operativo, svolgono le funzioni dell'organismo; professionisti aventi requisiti di **professionalità** (art. 4, comma 5, D.M. 24 settembre 2014 n. 202) e di **onorabilità** (art. 4, comma 8, D.M. 24 settembre 2014 n. 202).

Ogni singolo O.C.C. provvede, mediante **regolamento interno** e nel rispetto dei predetti requisiti di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202, alla nomina dei propri gestori della crisi, provvedendo alla relativa iscrizione nel registro ministeriale.

«Introduzione»

Nel CCII, gli O.C.C. sono regolati dall'art. 2, comma 1, lett. t) come segue:

*«O.C.C.: organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i **compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento** previsti dal presente codice»,*

nonché dall'art. 65, comma 3:

*«i compiti del **commissario giudiziale** o del **liquidatore** nominati nelle procedure di cui al comma 1 **sono svolti dall'O.C.C.** La nomina dell'attestatore è sempre **facoltativa**».*

Sono enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità (L. n. 3/2012)

«Introduzione»

Le procedure di sovraindebitamento si articolano in 2 macrofasi:

-La prima di carattere **stragiudiziale**, dinanzi all'O.C.C., al fine di ottenere la relazione finale da produrre in Tribunale unitamente alla domanda di accesso alla procedura; fase che inizia con il deposito dell'istanza di nomina del Gestore della crisi presso O.C.C. competente;

-La seconda di carattere **giudiziale**, dinanzi al Tribunale fallimentare competente, secondo l'iter processuale previsto nel CCII.

Il ruolo del gestore della crisi O.C.C. si svolge eminentemente (anche se non esclusivamente) nella fase stragiudiziale dell'intera procedura.



«Il ruolo del Gestore della crisi O.C.C.»

La centralità del ruolo del Gestore della crisi O.C.C. ed i suoi **rapporti con il Giudice** e con **i professionisti del debitore** derivano dalla stessa architettura normativa della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Difatti, **l'impulso comune** a tutti gli istituti del sovraindebitamento è dato dalla richiesta, da parte del debitore, della **nomina di un Gestore della crisi**, presso un O.C.C. territorialmente competente.

«Il ruolo del Gestore della crisi O.C.C.»

Ciò risulta **imprescindibile**, in quanto è la legge stessa a prevedere che la domanda giudiziale che viene depositata in Tribunale – contenente la richiesta di accesso ad uno degli istituti per la composizione della crisi da sovraindebitamento e munita dei documenti obbligatori – debba essere corredata dalla **Relazione del Gestore della crisi O.C.C.**; senza la quale, dunque, la domanda stessa risulterebbe **inammissibile**.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: art. 68, comma 2, CCII

Concordato minore: art. 76, comma 2, CCII e art. 77, comma 1, CCII

Liquidazione controllata: art. 269, comma 2, CCII

Esdebitazione dell'incapiente: art. 283, comma 4, CCII

«La funzione ausiliaria del Gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice»

A fronte di quanto premesso, si evince che i rapporti con il Giudice **sorgono** nel momento stesso in cui viene depositata in Tribunale la domanda giudiziale con annessa **Relazione** del Gestore della crisi.

La legge affida a quest'ultimo – quale soggetto *super partes*, ovvero ente dotato dei requisiti di professionalità e indipendenza – il **compito** di effettuare una sorta di *screening* sui contenuti della proposta e sulle genuinità dei documenti offerti dal debitore, che deve essere svolto prioritariamente rispetto al deposito della domanda e che deve sintetizzarsi nella Relazione da depositarsi in Tribunale.

Oltre a quanto sopra, vi sono altresì, gli adempimenti del Gestore della crisi O.C.C. che vengono eventualmente e specificamente **richiesti dal Giudice** nel corso della fase giudiziale.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Nella **ristrutturazione dei debiti del consumatore**, il Gestore della crisi O.C.C. adempie alla sua funzione di ausilio nei confronti del Giudice mediante la **Relazione ex art. 68, comma 2, CCII**, che deve contenere:

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) *l'indicazione presunta dei costi della procedura»*

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Nota bene:

Dalla Relazione del Gestore della crisi OCC nella ristrutturazione dei debiti del consumatore **sono stati espunti:**

-il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9, comma 3 bis, lett. c), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)

-l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9, comma 3 bis, lett. d), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)

-Il giudizio sulla **probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria** (art. 9, comma 3 bis, lett. e), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)

(mentre la **novità del CCII** è data dall'indicazione presunta dei costi della procedura).

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Il giudizio della probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, nella Relazione O.C.C. per il consumatore, pare espunto.

Ma è davvero così? Possiamo limitare i rapporti con il Giudice al contenuto tassativo della relazione?

Forse no, vediamo perché.

L'art. 67, comma 4, CCII prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile – in ragione della collocazione preferenziale – sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, «*come attestato dall'OCC*».

Da quanto sopra, si deduce che l'OCC debba **comunque formulare al Giudice un giudizio di convenienza ed una valutazione dell'alternativa liquidatoria**, almeno per quanto riguarda che i crediti muniti di **privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente**.

Non solo.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

L'art. 67, comma 5, CCII stabilisce la possibilità, per il consumatore, di rimborsare alla scadenza convenuta le rate del mutuo ipotecario sull'abitazione principale se egli, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni (quindi è in corrente) oppure se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Norma simile a questa è prevista nel concordato minore, per i mutui con garanzia reale sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa, laddove però **l'OCC deve attestare al Giudice** *«che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori»* (art.75, comma 3, CCII).

Tale attestazione non è invece prevista nell'art. 67, comma 5, CCII relativo all'abitazione principale del consumatore.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Purtuttavia, relativamente all'art. 67, comma 5, CCII relativo all'abitazione principale del consumatore, occorre comunque tenere presente l'art. 70, comma 9, CCII:

Quando un creditore – nel depositare le proprie osservazioni alla proposta ed al piano comunicati dall'OCC – **contesta la convenienza** della proposta, **il giudice omologa** il piano, se ritiene che il credito dell'opponente possa essere **soddisfatto dall'esecuzione del piano**, in misura **non inferiore** all'alternativa liquidatoria (*cram down* generico).

Pertanto, onde evitare che il Giudice, al fine di applicare il predetto *cram down*, chieda un'apposita attestazione in tal senso al Gestore della crisi OCC, si può ipotizzare che, per completezza, nella relazione finale, **il Gestore abbia già attestato** *che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori*, in modo da evitare contestazioni in proposito da parte degli altri creditori.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Nota bene.

In caso di contestazione da parte del creditore della convenienza della proposta e del piano – che contempla il rimborso delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, di cui all’art. 67, comma 5, CCII – è possibile che **al Gestore della crisi O.C.C. non venga richiesto il supplemento di attestazione** (come per il rimborso del mutuo garantito su beni strumentali nel concordato minore) se:

- il debitore si oppone, a sua volta, alla contestazione del creditore, in quanto, nel commento all’art. 67 CCII di cui alla relazione illustrativa al D. Lgs. n. 14/2019, il legislatore dichiara espressamente che la norma di cui all’art. 67, comma 5, CCII «*sia sottratto alle regole del concorso*»;
- il Giudice lo rilevi d’ufficio, stante la predetta interpretazione autentica contenuta nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 14/2019.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

La valutazione del Gestore della crisi O.C.C. di cui al predetto art. 68, comma 3, CCII ha spiccata **funzione ausiliare** per il Giudice.

Difatti, qualora un creditore contesti la convenienza della proposta di ristrutturazione del consumatore, il Giudice è tenuto al **rigetto** della contestazione stessa (art. 69, comma 2, CCII):

- nel caso in cui il creditore abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
- nel caso in cui il creditore abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B. Testo Unico Bancario)

[**art. 124 bis T.U.B.:** 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.]

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Altresì, il Gestore della crisi O.C.C., è tenuto, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, a dare notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 15 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (c.d. **informativa agli uffici fiscali**, di cui all'art.68, comma 4, CCII).

Nella prassi, sebbene la norma non lo richieda espressamente, le risultanze dell'informativa fiscale viene trasfusa nella Relazione del Gestore, **a beneficio della individuazione, da parte del Giudice, dell'effettivo ammontare dei debiti fiscali maturati dal debitore.**

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Come accennato, i rapporti con il Giudice non si esauriscono nell'adempimento del contenuto tassativo della Relazione del Gestore della crisi O.C.C. e delle attestazioni esaminate.

La funzione di ausilio nei confronti del Giudice impone che il Gestore della crisi O.C.C., su **eventuale e specifica richiesta**, fornisca chiarimenti, integrazioni, modifiche o supplementi di indagine, che il Giudice possa ritenere di volta in volta necessari:

- qualora emergano profili di **criticità** della proposta
- qualora vengano presentate **contestazioni** da parte dei creditori.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Oltre a tutto quanto sopra, il Gestore della crisi **supporta** il Giudice nelle seguenti attività:

Entro 30 giorni dal decreto di ammissione della proposta e del piano (con annessa pubblicazione sul sito internet del Tribunale), il Gestore della crisi O.C.C.:

- **comunica il decreto, la proposta ed il piano a tutti i creditori** (art. 70, comma 1, CCII), unitamente alla richiesta di comunicazione della pec, cui inviare le successive comunicazioni (in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate con deposito in cancelleria), (art. 70, comma 2)
- Avvisa i creditori che, entro i 20 giorni successivi, possono presentare **osservazioni** alla proposta ed al piano, inviandole presso la pec del Gestore della crisi O.C.C. (art. 70, comma 3, CCII)

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Scaduto il termine di 20 giorni, entro i quali i creditori possono presentare **osservazioni** alla proposta ed al piano, inviandole alla pec del Gestore della crisi O.C.C., quest'ultimo, **entro 10 giorni**, ha il compito di (art. 70, comma 6, CCII):

- **raccogliere** tutte le osservazioni pervenute e **sentire** il debitore in merito ad esse, anche al fine di raccogliere informazioni, chiedere chiarimenti ed eventuali documenti integrativi
- **riferire** al Giudice quanto sopra, anche proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie

A questo punto, il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, **omologa** il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la **trascrizione** a cura del Gestore della crisi O.C.C., dichiarando chiusa la procedura (art. 70, comma 7, CCII).

La sentenza di omologa del piano del consumatore è comunicata altresì ai creditori e pubblicata sul sito Internet del Tribunale entro 48 ore (art. 70, comma 8, CCII)

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Una volta omologato il piano, la **funzione di vigilanza** sull'esecuzione del piano è affidata al Gestore della crisi, che ne riferisce al Giudice (art. 71 CCII):

- il Gestore della crisi O.C.C. vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le **sottopone al Giudice**, se necessario;
- alle eventuali procedure competitive previste dal piano provvede lo stesso debitore, ma sotto il **controllo** e con la collaborazione del Gestore della crisi O.C.C.;
- **ogni 6 mesi**, il Gestore della crisi O.C.C. **riferisce al Giudice** per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano;

(segue)

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

- terminata l'esecuzione del piano, il Gestore della crisi O.C.C., sentito il debitore, **presenta al Giudice** la relazione finale;
- se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice procede alla liquidazione del **compenso** del Gestore della crisi O.C.C., tenendo conto della **diligenza prestata**, e ne autorizza il pagamento;
- il Gestore della crisi O.C.C. è tenuto a **segnalare al Giudice** ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione (art. 72, comma 3, CCII).

Fatti rilevanti ai fini della revoca dell'omologazione del piano del consumatore:

- Quando è stato, dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti
- Quando risultano commessi altri atti in frode ai creditori
- In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal piano
- In caso di sopravvenuta inattuabilità del piano, senza possibilità di modificarlo.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Nel concordato minore, il Gestore della crisi O.C.C. adempie alla sua funzione di ausilio nei confronti del Giudice mediante la **Relazione ex art. 76, comma 2, CCII**, che deve contenere:

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*
 - b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte*
 - c) *l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori*
 - d) *la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria*
 - e) *l'indicazione presumibile dei costi della procedura*
 - f) *la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori*
 - g) *l'indicazione dei criteri adottati nelle formazioni delle classi, ove previste nella proposta»*
-

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Nota bene

La Relazione particolareggiata del Gestore della crisi OCC nel concordato minore è **assai diversa** dalla relazione richiesta dal vecchio dettato dell'art. 9, comma 2, L. n. 3/2012 nell'accordo con i creditori (nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII).

Quest'ultima, infatti, **doveva contenere esclusivamente** (i) l'attestazione della fattibilità del piano, (ii) l'elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia e (iii) l'indicazione della composizione del nucleo familiare (anche se, nella prassi, le relazioni sugli accordi con i creditori riportavano, altresì, alcuni dei contenuti richiesti per la relazione del piano del consumatore).

Si può constatare un **rafforzamento** del ruolo del Gestore della crisi O.C.C. nei confronti del Giudice, con riguardo al concordato minore.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Abbiamo visto come, nella Relazione particolareggiata, il Gestore della crisi debba **esprimere al Giudice** una valutazione sulla convenienza del piano di concordato minore, proposto dal debitore, rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d), CCII).

Oltre a quanto sopra, l'art. 75, comma 2, CCII prevede che i crediti muniti di **privilegio, pegno e ipoteca** possono essere soddisfatti **non integralmente**, allorché ne sia assicurato il **pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile** – in ragione della collocazione preferenziale – sul ricavato **in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, *«come attestato dagli organismi di composizione della crisi»*.

Da quanto sopra, si evince che il Gestore della crisi O.C.C. debba **formulare al Giudice uno specifico giudizio di convenienza ed una valutazione dell'alternativa liquidatoria**, per quanto riguarda che i crediti muniti di **privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente**.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Vi è un altro determinato caso, nel concordato minore, in cui il Gestore della crisi O.C.C. debba **rendere al Giudice** una specifica attestazione.

Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di **mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali** all'esercizio dell'impresa (art. 75, comma 3, CCII):

- se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, **ha adempiuto** le proprie obbligazioni oppure
- se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi **scaduto** a tale data.

L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della **liquidazione** del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non **lede** i diritti degli altri creditori (art.75, comma 3, CCII).

(Tale attestazione non è invece prevista nell'art. 67, comma 5, CCII relativo all'abitazione principale del consumatore).

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Le due attestazioni appena viste (quella relativa ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca di cui all'art. 75, comma 2, CCII e quella relativa al mutuo con garanzia reale su beni strumentali di cui all'art. 75, comma 3, CCII) hanno funzione di **ausilio nei confronti del Giudice** ai fini dell'omologazione del concordato minore.

Difatti, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato **contesta la convenienza** della proposta, il Giudice, sentiti il debitore e l'O.C.C., **omologa** il concordato minore se ritiene che il **credito dell'opponente** possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura **non inferiore** all'alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII).

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Il Gestore della crisi O.C.C. svolge una **spiccata funzione di ausilio** nei confronti del Giudice, in relazione al cram down erariale.

Il cram down erariale è stato introdotto con il D. Lgs. n. 14/2019 come **istituto trasversale**, ovvero applicabile sia al concordato preventivo (art. 88, comma 2 bis, CCII) ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63, comma 2 bis, CCII), sia al concordato minore (art. 80, comma 3, Il cpv, CCII), ovvero applicabile tanto ai debitori assoggettabili alla liquidazione giudiziale, quanto ai debitori non assoggettabili.

Il cram down erariale è stato oggetto di **anticipazione** rispetto all'entrata in vigore del CCII tanto nella legge fallimentare (L. n. 159/2020), quanto nella L. n. 3/2012 (L. n. 176/2020, che aveva introdotto l'art. 12, comma 3-quater).

Occorre tenere a mente che nel concordato minore vige la regola del **silenzio-assenso**; pertanto, il voto negativo dell'ente deve essere giocoforza espresso, poiché la semplice mancata espressione di voto dell'ente ha valore positivo e non può essere presupposto per l'intervento del tribunale (cram down).

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Il Giudice **omologa** il concordato minore anche **in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o dell'Inps (quindi voto negativo espresso), purché siano integrate entrambe le seguenti **condizioni**:

- 1) quando l'adesione dell'amministrazione finanziaria o dell'Inps è **determinante** ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto per l'approvazione del concordato minore, e
- 2) quando, anche sulla base delle risultanze della **specifica relazione dell'O.C.C.**, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dell'Inps è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Anche nel concordato minore, come nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Gestore della crisi O.C.C. è tenuto ad effettuare una valutazione sulla condotta del creditore che ha finanziato il debitore (art. 76, comma 3, CCII).

Il Gestore, nella sua relazione, deve indicare anche **se il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore**.

Manca l'espresso riferimento – posto per il consumatore all'art. 68, comma 3, CCII – alla valutazione del merito creditizio in relazione al reddito disponibile del debitore, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Così come manca l'espresso riferimento – posto per il consumatore all'art. 68, comma 3, CCII – all'idonea quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

La valutazione del Gestore della crisi O.C.C. di cui al predetto art. 76, comma 3, CCII ha altresì **funzione ausiliare** per il Giudice.

Difatti, qualora un creditore si opponga alla proposta di concordato minore, il Giudice è tenuto al **rigetto** dell'opposizione stessa (art. 80, comma 4, CCII):

- nel caso in cui il creditore, anche dissenziente, abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento.

Manca l'espresso riferimento – posto per il consumatore all'art. 69, comma 2, CCII – alla violazione da parte del creditore dei principi di cui all'art. 124 bis del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B. Testo Unico Bancario).

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Come nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche nel concordato minore il Gestore della crisi O.C.C., è tenuto, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, a dare notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 15 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (c.d. **informativa agli uffici fiscali**, di cui all'art. 76, comma 4, CCII).

Nella prassi, sebbene la norma non lo richieda espressamente, le risultanze dell'informativa fiscale viene trasfusa nella Relazione del Gestore, a beneficio della individuazione, da parte del Giudice, **dell'effettivo ammontare dei debiti fiscali maturati dal debitore.**

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Anche nel concordato minore, oltre al contenuto (tassativo ed eventuale, appena esaminato) della Relazione particolareggiata,

la funzione di ausilio nei confronti del Giudice impone che il Gestore della crisi, su **eventuale e specifica richiesta**, fornisca chiarimenti, integrazioni, modifiche o supplementi di indagine, che il Giudice possa ritenere di volta in volta necessari:

- qualora emergano profili di **criticità** della proposta
- qualora vengano presentate **contestazioni** da parte dei creditori.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Nota bene.

Con il decreto di apertura della procedura di concordato minore, **il Giudice nomina il commissario giudiziale**, affinché svolga, a partire da quel momento, le **funzioni dell'O.C.C.** nei seguenti casi (art. 78, comma 2 bis, CCII):

- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti (sospensione su istanza del debitore);
- b) è stata proposta domanda di concordato minore in continuità aziendale, con omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII (omologa del concordato preventivo in continuità aziendale, con una o più classi dissenzienti)
- c) la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal debitore.

Pertanto, con la nomina del commissario giudiziale, l'esecuzione del decreto di apertura del concordato minore **è a cura di quest'ultimo**, e non del Gestore della crisi O.C.C.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Prima dell'omologazione:

Come appena detto, il decreto di apertura della procedura di concordato minore (unitamente alla proposta ed al piano) viene comunicato dal Gestore della crisi O.C.C. a tutti i creditori, i quali, entro un termine non superiore a 30 giorni, possono aderire, non aderire oppure presentare contestazioni (art. 78, comma 1 e comma 2, lett. c), CCII).

Anche in assenza di una locuzione specifica in tale senso, si può desumere che il Gestore della crisi O.C.C., con lo spirare del predetto termine assegnato dal Giudice nel decreto di apertura, affinché i creditori possano aderire, non aderire oppure presentare contestazioni,

Debba riferire al Giudice (entro 10 giorni) l'esito delle adesioni pervenute e non pervenute e le contestazioni, al fine di valutare il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto ed al fine di esprimere il giudizio di convenienza di cui all'art. 80, comma 3, CCII in caso di contestazioni pervenute.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Omologazione:

E difatti (art. 80, comma 1, CCII):

Il Giudice, **verificati** l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano ed **il raggiungimento della maggioranza, in assenza di contestazioni, omologa** il concordato minore con sentenza.

Inoltre, con la sentenza di omologazione del concordato minore, il Giudice dispone adeguate forme di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione;

tutto ciò, presumibilmente, **a cura del Gestore della crisi O.C.C.** (per analogia con il decreto di apertura della procedura di concordato minore).

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

Una volta omologato il piano di concordato minore, la **funzione di vigilanza** sull'esecuzione del piano è affidata al Gestore della crisi O.C.C., che ne riferisce al Giudice (art. 81 CCII):

- il Gestore della crisi O.C.C. vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le **sottopone al Giudice**, se necessario;
- alle eventuali procedure competitive previste dal piano provvede lo stesso debitore, ma sotto il **controllo** e con la collaborazione del Gestore della crisi O.C.C.;
- **ogni 6 mesi**, il Gestore della crisi O.C.C. **riferisce al Giudice** per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano;

(segue)

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nel concordato minore»

- terminata l'esecuzione del piano, il Gestore della crisi O.C.C., sentito il debitore, **presenta al Giudice** la relazione finale;
- se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice procede alla liquidazione del **compenso** del Gestore della crisi O.C.C., tenendo conto della **diligenza prestata**, e ne autorizza il pagamento;
- il Gestore della crisi O.C.C. è tenuto a **segnalare al Giudice** ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione (art. 82, comma 4, CCII)

Fatti rilevanti ai fini della revoca dell'omologazione del concordato minore:

- Quando è stato, dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti
- Quando risultano commessi altri atti in frode ai creditori
- In caso di mancata esecuzione integrale del piano
- In caso di sopravvenuta inattuabilità del piano, senza possibilità di modificarlo.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella liquidazione controllata»

Nella liquidazione controllata, il Gestore della crisi O.C.C. adempie alla sua funzione di ausilio nei confronti del Giudice mediante la **Relazione ex art. 269, comma 2, CCII**, che deve contenere:

*una valutazione sulla **completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.***

Nella liquidazione controllata, i rapporti con il Giudice sono stati ridefiniti in un'ottica di **semplificazione**, rispetto alla L. n. 3/2012.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella liquidazione controllata»

Difatti, dalla Relazione del Gestore della crisi OCC nella liquidazione controllata **sono stati espunti:**

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere le proprie obbligazioni (art. 14 ter, comma 3, lett. a), L. n. 3/2012)
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte (art. 14 ter, comma 3, lett. b), L. n. 3/2012)
- il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 14 ter, comma 3, lett. c), L. n. 3/2012)
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 14 ter, comma 3, lett. d), L. n. 3/2012)

(mentre la **novità** del CCII è data dall'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore).

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nella liquidazione controllata»

Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, il Tribunale nomina, oltre il Giudice delegato alla procedura, il Liquidatore (art. 270, comma 2, lett. a) e b), CCII)

La nomina del Liquidatore avviene confermando il Gestore della crisi O.C.C. che ha predisposto la Relazione allegata alla domanda giudiziale.

Per giustificati motivi, il Tribunale può nominare il Liquidatore scegliendolo nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al D.M. n. 202/2014.

In quest'ultimo caso, la scelta è effettuata, di regola, tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al Presidente del Tribunale.

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nell'esdebitazione dell'incapiente»

Anche nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), il rapporto tra il Gestore della crisi ed il Giudice **sorgono** al momento del deposito – unitamente alla domanda di esdebitazione – della Relazione particolareggiata del Gestore della crisi O.C.C., che deve contenere:

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
 - b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
 - c) *l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
 - d) *la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.*
-

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nell'esdebitazione dell'incapiente»

Anche per questo istituto, il Gestore della crisi O.C.C. è tenuto a riferire al Giudice (art. 283, comma 5, CCII):

- se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

Inoltre, l'art. 283, comma 8, CCII prevede:

- che il decreto di esdebitazione sia **comunicato** al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni, il Giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto.

Si può desumere, in analogia con gli altri istituti del sovraindebitamento, che la comunicazione ai creditori del decreto di esdebitazione possa essere ordinata dal Giudice **a cura del Gestore della crisi O.C.C.** (Trib. Mantova, 25 gennaio 2022, su dirittodellacrisi.it).

«La funzione ausiliaria del gestore della crisi O.C.C. verso il Giudice nell'esdebitazione dell'incapiente»

Inoltre, nei 4 anni successivi al deposito del decreto di esdebitazione, il Gestore della crisi O.C.C. **vigila** sulla tempestività del **deposito** – con le modalità ed i termini fissati dal Giudice nel decreto di esdebitazione – della **dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti**, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.

Qualora il Giudice ne faccia richiesta, il Gestore della crisi O.C.C. compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti.

I compensi dell'O.C.C. nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente sono ridotti alla metà (art. 283, comma 6, CCII).



O.D.C.E.C.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Cremona



ODCEC
CONSIGLIO
DIRETTORILE
COMPTONISTE E
ORDINE DEI DOTTORI



M I F V I O
ESPERTI CONTABILI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ORDINE DEI



Circolo Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Ordine dei Dottori Commercialisti

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siracusa



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SONDRIO



OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
ADR CRISI E IMPRESA

Grazie per l'attenzione.

Avv. Francesca Monica Cocco
www.coccostudiolegale.it